

STATUTO
della
Fondazione ENPAM 5x1000 - ONLUS

Testo deliberato dal Consiglio di amministrazione e registrato con atto notarile in data 14 aprile 2020, (approvato dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione della Direzione regionale Lazio del 20 maggio 2020)

ART. 1 Denominazione, sede e durata

È istituita una fondazione denominata "Fondazione ENPAM 5x1000". Previa iscrizione all'anagrafe delle "ONLUS", la Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS"; conseguentemente assumerà la seguente denominazione: "Fondazione ENPAM 5x1000 ONLUS".

La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione risponde ai principi della fondazione di partecipazione ed è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione ha sede legale in Roma, piazza Vittorio Emanuele II n. 78. Per l'esercizio della sua attività la Fondazione può avvalersi di uffici periferici, istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni in Italia e all'estero.

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 2 Finalità ed attività istituzionale

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo, principalmente, attività nell'ambito della ricerca scientifica.

La Fondazione opera, anche attraverso erogazioni di contributi diretti in denaro, sostenendo progetti di ricerca nell'ambito, in particolare, della:

- produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano;
- studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale; prevenzione e limitazione dei danni derivanti dall'abuso di droghe;
- prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano.

La Fondazione destina in misura prioritaria la propria raccolta di denaro alle attività di ricerca che utilizzano conoscenze del settore medico a vantaggio dell'evoluzione della professione medica e nell'interesse dell'intero Paese.

La Fondazione può operare, in misura residuale, secondo quanto disposto dall'art. 10 co 1 e 2 D.lgs. 460/97, anche mediante la definizione di programmi e progetti senza fine di lucro, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. Tali attività saranno svolte prevalentemente, ma non esclusivamente, in favore dei medici e degli odontoiatri iscritti alla Fondazione ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, nonché dei loro familiari anche non a carico, nel caso in cui versino in condizione di svantaggio per ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, lavorative o familiari.

In tal caso, la Fondazione potrà operare anche attraverso l'erogazione di contributi a fronte di spese sostenute per interventi chirurgici, malattie che abbiano richiesto cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N., assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap, nonché per la malattia o il decesso di un familiare.

ART. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione può tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse perché integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 Vigilanza

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili e dalle altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi; i conferimenti possono provenire dal fondatore, dai partecipanti o da altri soggetti, ed essere effettuati sia una tantum che a carattere continuativo;
- dai beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati destinati al patrimonio della Fondazione.

Gli investimenti del patrimonio sono effettuati in forme non soggette a rischio.

ART. 6 Fondo di gestione

La Fondazione è altresì dotata di un fondo di gestione costituito da:

- a. rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate al fondo di gestione;
- c. eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d. dai fondi, dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori e dei partecipanti; le risorse economiche erogate dal fondatore Fondazione ENPAM saranno specificamente destinate dal fondatore nell'ambito delle finalità istituzionali della stessa Fondazione ENPAM;
- e. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f. dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione;
- g. dallo stesso patrimonio solo escluso il fondo di dotazione patrimoniale iniziale, da prelevarsi in una o più volte, anche nel corso di più esercizi, qualora non fossero sufficienti per le attività istituzionali dell'ente le risorse di cui alle precedenti lettere del presente articolo.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione deve in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio, salvo quanto sopra alla lettera g).

ART. 7 Personale

Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione può avvalersi di personale messo a disposizione dai membri Fondatori e da altri soggetti pubblici e/o privati al fine di soddisfare i propri interessi istituzionali, in posizione di distacco, comando, prestito, aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme previste dai rispettivi

ordinamenti; il trattamento economico spettante al personale in parola verrà disciplinato da specifici accordi tra la Fondazione e i soggetti da cui provengono i dipendenti.

Può altresì avvalersi di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche di natura dirigenziale, con trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi, nei limiti e secondo le modalità indicate con regolamento del Consiglio di amministrazione, nonché della collaborazione di esperti.

ART. 8 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 9 Fondatori

È fondatore la Fondazione ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri con sede in Roma.

Possono divenire fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio ai sensi del presente statuto.

La nomina a fondatore viene deliberata alla unanimità dai fondatori a quel momento esistenti viste le qualifiche stabilite dal Consiglio di amministrazione.

ART. 10 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.

La domanda è presentata al Consiglio di amministrazione, che entro sessanta giorni delibera l'ammissione o il rigetto, dandone comunicazione all'istante. La delibera di rigetto è definitiva e non ammette il riesame innanzi altri organi della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, potrà suddividere i Partecipanti in categorie.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART. 11 Prerogative dei Partecipanti

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente alle quali fossero invitati.

I Partecipanti compongono inoltre il Collegio dei Partecipanti, di cui al successivo art.18.

ART. 12 Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
3. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione, apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali o di fallimento.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione. Nel caso di recesso o esclusione di tutti i Partecipanti, il componente del Consiglio di amministrazione scelto eventualmente tra gli stessi cessa immediatamente di farne parte.

ART. 13 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore Unico.

Tutti i membri degli Organi della Fondazione devono possedere requisiti di specifica competenza e professionalità nonché i requisiti di indiscussa moralità ed indipendenza delineati dal Codice etico della Fondazione ENPAM, come meglio specificato al comma 3 dell'art. 16 dello statuto della Fondazione ENPAM stessa.

ART. 14 Consiglio di amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri così ripartiti:

- dal Presidente della Fondazione ENPAM, che assume la carica di Presidente della Fondazione;
- da quattro componenti designati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ENPAM tra i propri membri e/o tra gli iscritti eletti nell'Assemblea Nazionale dell'ENPAM.

I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica finché rimane in carica il Consiglio di amministrazione della Fondazione ENPAM che ha provveduto alla nomina. I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità al precedente comma. I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero collegio. Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio con gli stessi criteri previsti nel precedente comma. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di tutti i suoi componenti. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. In tal caso il Consiglio di amministrazione della Fondazione ENPAM provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per definire gli indirizzi e gli obiettivi delle attività ordinarie e straordinarie della Fondazione e pianificarne il raggiungimento.

In particolare provvede, tra l'altro, a:

- stabilire forme e misure di contribuzione al patrimonio per l'assunzione della qualifica di fondatore, ferma la necessaria approvazione di tutti i fondatori;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 10 possano divenire Partecipanti;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione tra i propri membri;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività;
- deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione;
- deliberare l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di

delibera dovranno essere trasmesse al Collegio dei revisori dei conti almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la deliberazione;

- stabilire il compenso ai revisori e l'eventuale indennità o gettone agli amministratori; - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- determinare, sentito il Segretario Generale, il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore commercio e servizi;
- nominare il Segretario generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- eventualmente nominare un Comitato Scientifico definendone le attività e le funzioni, la sua composizione e le modalità operative, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione ENPAM;
- designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- approvare i regolamenti per:
 - la scelta dei fornitori di opere o servizi l'erogazione dell'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria,
 - l'assegnazione dei sussidi assistenziali;
 - l'erogazione delle agevolazioni all'attività professionale dei medici e degli odontoiatri,
 - l'assegnazione di eventuali borse di studio o altre forme di assistenza allo studio,
- stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali;
- approvare le modifiche al presente statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli Consiglieri e/o al Segretario Generale con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.

ART. 15 Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio d'Amministrazione con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno quattro consiglieri su cinque.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi. Può inoltre riunirsi ad iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Quando lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei Revisori si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto purché dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun amministratore ed a ciascun Revisore il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, la decisione sia

adottata con le maggioranze previste e purché tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti a cura del Consiglio di amministrazione nel libro delle decisioni degli amministratori conservati agli atti della Fondazione.

Ove si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette ai Revisori, onde consentire agli stessi di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dei Revisori, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Fondazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Fondazione entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Fondazione il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente Statuto per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ed ai Revisori, e trascritta tempestivamente a cura del Consiglio di amministrazione nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a. l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b. l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c. le osservazioni dei Revisori;
- d. le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l'espressione della volontà degli amministratori devono essere conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 16 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, conferendo le relative procure alle liti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa per dare impulso alle attività della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Il Presidente cura, altresì, le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

ART. 17 Segretario generale

Il Segretario generale è scelto e nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Segretario generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione e, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente;
- predispone la documentazione utile al Consiglio di amministrazione per l'elaborazione dei bilanci e delle relative relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; gli schemi di bilancio, con le allegate relazioni, debbono essere trasmessi al Collegio dei revisori dei conti almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la deliberazione;
- delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni di personale entro il limite numerico e la massima spesa approvati dal Consiglio di amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della Fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione;

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

Egli è il capo del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione.

ART. 18 Collegio dei Partecipanti

Il Collegio è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione quando lo ritiene opportuno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti i quali hanno un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Ad esso intervengono, oltre a tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima e vengano ammessi.

Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

ART. 19 Collegio dei revisori o Revisore unico

Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ENPAM, ovvero da un Revisore unico, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, ed un membro supplente, nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ENPAM.

I componenti del Collegio (o il Revisore Unico) scadono in coincidenza con il Consiglio di amministrazione e sono prorogati nell'ufficio fino alla nomina del nuovo organo di controllo. Possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta.

Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro. Il Revisore unico informa il Consiglio di amministrazione con apposita relazione.

Il Collegio dei revisori o il Revisore unico:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 20 Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Segretario generale e del Collegio dei revisori.

Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso dalla maggioranza di quattro consiglieri su cinque, di stabilire specifiche indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione, sempre nei limiti di cui all'art. 10 co 6 D.lgs. 460/97.

ART. 21 Liquidazione

In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell'ente sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/1996, ad altra Onlus ovvero a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.

ART. 22 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, del d.lgs. 460/97, e le norme di legge vigenti in materia.